



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 174 / 159 del 29/07/2019

**OGGETTO:** COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA ANTICIPATA REQUISITO “QUOTA 100” DEL DIPENDENTE ILACQUA GIOVANNI NATO A MESSINA IL 9/11/1952 MATR.101, NEL RISPETTO DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGGE N. 4 DEL 28/01/2019 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 23 DEL 28/01/2019.

Collocamento in quiescenza anticipata requisito “quota 100” del dipendente **ILACQUA GIOVANNI** nato a Messina il 9/11/1952 matr.101, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dal Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2019.

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO

**Che** l’attuale normativa, il Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2019, reca nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, rispetto alle normative fin qui applicate ai sensi del D lgs n. 67 del 21/04/2011 e successive integrazioni e modifiche del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito nella legge 214 del 22/12/2011.

**Visto** l'art. 14 del D.L. n. 4/2019, comma 1, che attribuisce a determinate categorie di lavoratori, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti condizioni: “1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. E successive modificazione

**Visto** il comma 6 del sopracitato art. 14, il quale fornisce chiarimenti in merito alla decorrenza del trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così distinti: “.. in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. 6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

- a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del



presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”;

#### **VISTA**

La richiesta del dipendente ILACQUA GIOVANNI registrata a prot. 8583 del 21/02/2019 con il quale chiede di essere collocato a riposto a decorrere dal 1/9/2019

Copia della domanda di pensione presentata all'INPS tramite patronato ENASC prot. inps.0040.21/02/2019.0756491 e acquisita ns prot. 8583 del 21/02/2019

#### **CONSIDERATO**

Che il dipendente Ilacqua Giovanni, visti gli atti d'ufficio ha maturato i requisiti richiesti entro la data di entrata in vigore del predetto Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistica a partire dal 1/9/2019.

#### **DETERMINA**

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

- di collocare a riposo il dipendente **ILACQUA GIOVANNI** nato a Messina il 9/11/1952, cod. fisc. LCQGNN52S09F158Y, in servizio presso questa Azienda in qualità di COORDINATORE SQUADRA DISTRIBUZIONE IDRICA livello VI CCNL Federgasacqua, risolvendo il rapporto di lavoro con decorrenza 1/9/2019 ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019
- di disporre la trasmissione all'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici del presente provvedimento unitamente alla documentazione necessaria alla determinazione della prestazione pensionistica

IL PROPONENTE  
Eliana Di Leo

IL DIRIGENTE DI AREA  
dott. Salvo Puccio

IL DIRETTORE GENERALE F/F  
dott. puccio salvo  
*firmato digitalmente*

